

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE
in materia di attività tecnico-scientifiche, statistiche ed epidemiologiche
sul fenomeno delle tossicodipendenze
(progetto “EPI - MONITORING 2.0”)**

Il Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito denominato anche "DPA"), con sede in Roma, C.F. 80188230587, rappresentato dal Capo del Dipartimento, Cons. Maria Contento,

E

il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Fisiologia Clinica (di seguito denominato anche "CNR - IFC"), con sede in Pisa, via Moruzzi, 1, C.F. 80054330586, rappresentato dal Direttore Facente Funzioni dell'Istituto, Dott. Giorgio Iervasi

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO l'art. 15 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 secondo cui le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni, il quale, all'art.1, prevede l'istituzione dell'Osservatorio Permanente per la verifica del fenomeno della tossicodipendenza;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e in particolare l'art. 7, comma 2, il quale dispone che il Presidente del Consiglio determina, con proprio decreto, le strutture della cui attività si avvalgono i Ministri o Sottosegretari delegati;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2009, recante l'istituzione del Dipartimento per le politiche antidroga, registrato alla Corte dei conti in data 17 novembre 2009 - Reg. n. 10 – foglio n.62;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, come da ultimo modificato dal D.P.C.M. 21 ottobre 2013 – recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri” registrato alla Corte dei conti in data 21 novembre 2012-reg.n.9-foglio n.313 e, in particolare l'art. 17, co.2, per il quale spetta al DPA “*provvedere alla sorveglianza e al controllo dell'andamento del fenomeno e assicurando il regolare flusso dei dati richiesto dalle strutture e dalle amministrazioni europee competenti*”

nel settore e dalle regioni e dalle Amministrazioni centrali nonché dagli altri organismi internazionali. Provvede alla preparazione e alla stesura della relazione al Parlamento in materia di dipendenze”;

VISTO il Decreto Ministeriale del 20 novembre 2012 con il quale è stata stabilita l’organizzazione del Dipartimento politiche antidroga;

VISTA la legge 17 dicembre 2012 n. 221, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, concernente ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, che stabilisce che a fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi di cui al comma 1, dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 maggio 2018 con il quale l’on. dott. Lorenzo Fontana è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 giugno 2018 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stata conferita la delega di funzioni in materia di politiche antidroga;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 luglio 2018, registrato alla Corte dei Conti al n. 1567 del 26 luglio 2018, con il quale alla dott.ssa Maria Contento, Consigliere della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento politiche antidroga;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 2017 con cui è stato riattivato il l’Osservatorio Nazionale Permanente sull’andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, il quale, ai sensi dell’art. 1 del DPR n.309/1990, è istituito presso il DPA e annovera tra i propri compiti la raccolta di dati relativi all’entità della popolazione tossicodipendente, anche con riferimento alla tipologia di sostanze assunte, ai trattamenti praticati e ai risultati conseguiti, nonché all’epidemiologia delle patologie correlate alla tossicodipendenze;

CONSIDERATO che il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) come definito all’art. 1 dello Statuto emanato con Provvedimento del Presidente n. 93 prot. 0051080 del 19 luglio 2018 ed entrato in vigore in data 1° agosto 2018, è ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale, vigilato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile in attuazione degli articoli 9 e 33 della Costituzione e che ai sensi dell’ art. 2, è *“ente nazionale di ricerca con un ruolo centrale di riferimento e valorizzazione delle comunità tematiche e disciplinari in ambito nazionale, in un quadro di cooperazione e integrazione europea, ha il compito di svolgere, promuovere, e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza, perseguendo l’integrazione di discipline e tecnologie; di trasferirne e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese e di fornire supporto tecnico-scientifico governo agli organi costituzionali e alle amministrazioni pubbliche”;*

CONSIDERATO inoltre che il CNR, ai sensi dell’art. 3 del suddetto Statuto, ha tra gli obiettivi istituzionali anche quello di *“fornire attività di consulenza, certificazione e supporto tecnico-scientifico agli Organi Costituzionali, e alle amministrazioni pubbliche”;*

CONSIDERATA l'importanza delle attività di raccolta e analisi in ambito statistico ed epidemiologico sui dati relativi al consumo di sostanze psicoattive, nonché degli studi e delle ricerche sulla popolazione, anche a fini di comparazioni a livello internazionale;

RILEVATO che l'Istituto di Fisiologia Clinica è la struttura del CNR con consolidate competenze ed esperienze in materia di analisi sulla popolazione e ricerche nel campo dell'epidemiologia clinica sviluppate attraverso avanzati strumenti di biometria e statistica medica, metodi per la sorveglianza epidemiologica e studi campionari;

TENUTO CONTO che il CNR-IFC ha condotto specifiche *survey* di rilevanza nazionale sul consumo di sostanze psicoattive sulla popolazione studentesca e sulla popolazione generale, operando a supporto della Presidenza del Consiglio dei ministri, di Dicasteri, di Amministrazioni regionali, oltre che dell'Osservatorio Europeo sulle droghe di Lisbona e che, in particolare, il CNR-IFC ha collaborato con il DPA nel periodo marzo 2018 - gennaio 2019, nell'ambito del progetto denominato "EPI - MONITORING";

CONSIDERATO che le attività previste nel presente accordo riflettono un interesse pubblico attuale e competenze istituzionali comuni ad entrambe le Parti e che le stesse non rientrano, ai sensi dell'art. 5, comma 6, lett. c) del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nell'ambito di applicazione del Nuovo Codice degli Appalti;

CONSIDERATO che, anche per la carenza di specifiche risorse professionali e tecniche all'interno del DPA, la collaborazione con il CNR-IFC costituisce modalità efficiente ed efficace per realizzare le attività indicate nel suindicato progetto;

CONSIDERATO che il ricorso all'accordo di collaborazione ai sensi del già citato art. 15 della legge n. 241/1990 si rende utile e necessario per la realizzazione delle attività da svolgere;

CONSIDERATO che il CNR-IFC non svolge sul mercato aperto l'attività interessata dalla presente collaborazione;

ESAMINATA la versione definitiva del progetto "EPI-MONITORING 2.0" allegata al presente accordo di cui costituisce parte integrante e sostanziale – comprensiva della tabella dei costi totali e per obiettivo -sul quale il DPA ha concordato, ritenendolo idoneo sia sotto i profili professionali specializzati necessari all'espletamento delle attività di cui trattasi, che per quanto concerne il profilo della spesa poiché la natura e l'infungibilità delle attività tecnico-scientifiche del CNR-IFC non consentono al Dipartimento l'individuazione sul mercato libero di prezzi o, comunque, di criteri di specifica comparabilità;

RITENUTI proporzionati e congrui i costi esposti dal progetto "EPI-MONITORING 2.0" in relazione anche all'aumento delle linee strategiche di azione che passano da 2 a 5, assumendo le richieste avanzate dall'Osservatorio Europeo sulle droghe, Agenzia tecnica della Commissione Europea (EMCDDA), e la cui realizzazione necessita di azioni innovative da attuare in modo parallelo al fine di raggiungere gli obiettivi individuati nel periodo stabilito di 10 mesi;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla stipula dell'apposito accordo per la realizzazione del progetto "EPI-MONITORING 2.0" sopra menzionato:

IL DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA
E
IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI FISIOLOGIA CLINICA
CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1
(Premesse)

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2
(Scopo e attività)

1. Il DPA e il CNR-IFC intendono realizzare, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, azioni congiunte volte al potenziamento dei sistemi di raccolta, elaborazione e analisi dei dati, nonché per lo svolgimento di ricerche statistiche sul consumo di sostanze psicoattive.
2. Per il conseguimento degli obiettivi previsti dall'accordo, il DPA:
 - a) definisce gli obiettivi generali da raggiungere;
 - b) provvede alla valutazione delle attività e dei risultati raggiunti, nonché all'esame della rendicontazione della documentazione finanziaria, redigendo la documentazione amministrativo-contabile necessaria ai fini dell'erogazione delle somme previste;
 - c) diffonde, specie per il tramite del proprio sito istituzionale e degli strumenti digitali ad esso correlati, dati e informazioni utili, promuovendoli anche in proiezione internazionale ed europea.
3. Per il conseguimento degli obiettivi previsti dall'accordo, il CNR-IFC:
 - a) attua le attività indicate nel progetto "EPI-MONITORING 2.0";
 - b) fornisce al DPA supporto tecnico-scientifico ai fini delle attività istituzionali derivanti dall'assunzione di obblighi informativi nazionali, europei ed internazionali, anche fornendo dati statistici-epidemiologici autonomamente acquisiti;
4. tutti i dati e gli archivi elettronici generati dai flussi informativi previsti dalle attività progettuali saranno messi a disposizione da parte del CNR- IFC, in formato elettronico, al termine del progetto e comunque qualora richiesto – per particolari esigenze – dal DPA.

Art. 3
(Risorse finanziarie e modalità di pagamento)

1. Il presente accordo viene stipulato per una somma complessiva di euro 477.800,00 (Quattrocen-tosettantasettemilaottocento/00), di cui euro 397.800 (trecentonovantasettemilaottocento/00) a carico del DPA, a valere sul capitolo -787 del CDR 14 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri – E.F. 2019 ed euro 80.000,00 (ottantamila/00) quale co-finanziamento da parte del CNR-IFC.
2. Il co-finanziamento del CNR-IFC è comprensivo, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, delle valorizzazioni di giornate lavoro relative a personale a tempo indeterminato CNR che svolge

specifiche attività progettuali. Tale co-finanziamento sarà oggetto di rendicontazione da parte del CNR-IFC.

3. Le Parti danno comunque atto che il valore economico complessivo dell'accordo è da ritenersi superiore all'importo di cui al comma 1 in ragione degli ulteriori costi che il CNR-IFC sosterrà per l'utilizzo di proprie strutture, attrezzature e risorse immateriali (*knowhow*) le quali saranno attestate da apposita dichiarazione del rappresentante legale del CNR-IFC, senza obbligo di rendicontazione.
4. Le somme a carico del DPA, erogate a titolo di parziale ristoro delle spese effettivamente sostenute e documentate dal CNR-IFC per l'espletamento delle attività previste nel presente accordo, saranno erogate, previa verifiche dell'effettiva consistenza di cassa, secondo le seguenti modalità:
 - a) euro 119.340,00 (centodiciannovemilatrecentoquaranta/00) in esito alla registrazione del presente accordo e successiva comunicazione da parte del CNR-IFC dell'effettivo avvio delle attività. Ai fini dell'erogazione, dovrà pervenire al DPA formale richiesta di pagamento e relativa nota di debito;
 - b) euro 198.900,00 (centonovantottomilanovecento/00) alla scadenza del primo semestre dalla sottoscrizione, previa rendicontazione delle spese sostenute che dimostrino il pieno utilizzo delle somme di cui al precedente punto a). Ai fini dell'erogazione della seconda *tranche* dovrà pervenire al DPA formale richiesta di pagamento e dichiarazione attestante l'adempimento delle prescrizioni di legge. La nota di debito potrà essere emessa dopo l'approvazione da parte del DPA della rendicontazione fornita;
 - c) euro 79.560,00 (settantanovemilacinquecentosessanta/00) previa rendicontazione delle spese sostenute che dimostrino il pieno utilizzo delle somme a carico del DPA e della quota di co-finanziamento a carico del CNR-IFC. Ai fini dell'erogazione del saldo dovrà pervenire al DPA formale richiesta di pagamento e dichiarazione attestante l'adempimento delle prescrizioni di legge. La nota di debito potrà essere emessa dopo l'approvazione da parte del DPA della rendicontazione fornita.
5. Le somme a carico del CNR-IFC di cui al comma 2 saranno oggetto di separata rendicontazione trasmessa al Dipartimento contestualmente alla reportistica finale.
6. Gli importi erogati dal DPA saranno accreditati sulla contabilità speciale infruttifera n. 167369 intestata al CNR c/o Banca d'Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma.

Art. 4

(Reportistica tecnica e finanziaria. Rimodulazioni finanziarie)

1. La reportistica tecnica e finanziaria è effettuata dal CNR-IFC mediante l'utilizzo di modelli concordati con il DPA e mantenuti tali per l'intera durata dell'accordo.
2. Il DPA provvede alla valutazione della reportistica e redige idonee attestazioni di conformità dei risultati.

3. Eventuali rimodulazioni del piano finanziario connesse alle attività progettuali potranno essere concordate, fermo restando l'importo totale previsto a carico del DPA, unicamente per iscritto e qualora se ne ravvisi motivata esigenza.

Art. 5

(Responsabili del procedimento e referenti per l'anticorruzione e la trasparenza)

I responsabili del procedimento scaturente dall'attuazione del presente accordo, in conformità alla legge 7 agosto 1990 n. 241, sono individuati, per il DPA, nel Coordinatore dell'Ufficio tecnico-scientifico e affari generali e, per il CNR - IFC, nel Direttore dell'Istituto.

1. Ai fini del presente accordo, le funzioni di referenti in materia di prevenzione della corruzione, ai sensi della normativa vigente, sono svolte, per quanto di competenza, per il DPA dal Dr. Marco Muser – Dirigente del Servizio I e per l'IFC-CNR, nel Direttore dell'Istituto

Art. 6

(Responsabile Scientifico di progetto)

1. Il Responsabile Scientifico del progetto è la dott.ssa Sabrina Molinaro (sabrina.molinaro@ifc.cnr.it), Responsabile della Sezione di Epidemiologia e Ricerca sui Servizi Sanitari del CNR – IFC. Il referente per la rendicontazione è la Dott.ssa Arianna Cutilli.

Il coordinamento delle singole linee di attività è così affidato:

- dott.ssa Roberta Potente: LINEA A e LINEA C
- dott.ssa Emanuela Colasante LINEA B e LINEA E
- dott.ssa Loredana Fortunato LINEA D

Art. 7

(Durata)

Il presente accordo ha durata fino al 31/12/2019.

Art. 8

(Manleve)

1. Il DPA non è responsabile per eventuali danni derivanti a terzi dalla gestione delle attività progettuali del CNR - IFC.
2. Le Parti si impegnano a sollevarsi reciprocamente da eventuali danni derivanti in conseguenza di azioni che comportino responsabilità diretta di una delle Parti stesse.

Art. 9

(Trattamento dei dati personali e *privacy*)

1. Le Parti si impegnano a garantire la riservatezza circa tutte le informazioni, dati, documenti, compresi quelli di carattere tecnico-scientifico oggetto del presente accordo e ad utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità in esso indicate e in conformità alle misure e agli obblighi previsti dal D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 Codice Privacy e successive modificazioni (D. Lgs. 101/2018 di adeguamento al Regolamento UE 2016/679 GDPR).

2. Per lo svolgimento di eventuali attività che richiedano particolari condizioni di riservatezza dovranno essere designati soggetti in possesso dei requisiti previsti ai sensi di legge e tali designazioni dovranno essere tempestivamente comunicate alla controparte.
3. Per il DPA, il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Coordinatore dell'Ufficio tecnico-scientifico e affari generali; l'Incaricato del trattamento è individuato nel Coordinatore del Servizio I.
4. Per il CNR - IFC, il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella dott.ssa Sabrina Molinaro.

Art. 10

(Proprietà ed utilizzazione dei risultati, pubblicazioni di studi e ricerche)

1. I dati direttamente e indirettamente raccolti dal DPA per lo svolgimento delle attività connesse al presente accordo o in attuazione di obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale (Relazione al Parlamento di cui all'art. 1 del DPR n.309/90) e/o da impegni assunti nelle sedi estere competenti in materia di tossicodipendenze (*National Report* e *Annual Report Questionnaire*) restano di proprietà delle amministrazioni/enti di provenienza.
2. I dati forniti dal CNR-IFC al Dipartimento per effetto di autonome attività di raccolta non ricomprese nel presente accordo restano di proprietà del CNR-IFC.
3. Le elaborazioni originali che si riferiscono alle linee di attività B e C e E previste dal presente accordo sono intesi come il risultato del presente accordo e sono, vista la natura dello stesso, in ugual misura di proprietà del DPA e del CNR. Entrambe le parti potranno utilizzare i risultati attesi salvo menzionare che tali risultati sono il frutto dell'attività di collaborazione tra DPA e CNR-IFC, dalla quale i dati sono stati tratti.
4. Le elaborazioni scaturenti dai dati di cui al comma 1, intesi come risultato del presente accordo, sono di proprietà del DPA che ne autorizza l'uso al CNR-IFC, salvo menzionare che gli stessi sono frutto dell'attività di collaborazione tra il DPA e CNR-IFC.
5. Sono comunque esclusi casi di sfruttamento economico di elaborazioni effettuate sulla base di dati raccolti e trattati per effetto del presente accordo.

Art. 11

(Divulgazione dei risultati a mezzo stampa o canali digitali)

1. Eventuali divulgazioni da parte del CNR - IFC a mezzo stampa e/o canali di comunicazione digitale, aventi per oggetto i risultati scaturenti dall'attuazione del presente accordo, dovranno essere preventivamente comunicate per iscritto al DPA.

Art. 12

(Recesso)

1. Il recesso dal presente accordo è consentito ove le Parti valutino congiuntamente l'impossibilità di proseguire in maniera proficua ed efficace le attività individuate nello stesso.

2. È fatta salva la corresponsione di quanto dovuto in relazione alle attività già svolte fino al momento della formale comunicazione di recesso e alle somme impegnate dalle amministrazioni interessate come evidenziate dai documenti contabili agli atti.

Art.13

(Divieto di cessione)

1. Il presente accordo non potrà essere ceduto né totalmente né parzialmente, a pena di nullità.

Art. 14

(Foro competente)

1. Per qualsiasi controversia tra le Parti in relazione all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo e/o dell'allegato progetto esecutivo, il Foro competente è quello di Roma.

Art. 15

(Redazione Efficacia)

1. Il presente accordo è stipulato in formato elettronico mediante apposizione di forma digitale.
2. Per il DPA, l'accordo è efficace a decorrere dalla data di registrazione da parte dei competenti organi di controllo.

Il presente atto sarà inviato agli organi competenti per i controlli previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto di fisiologia clinica
Il Direttore F.F.
Dott. Giorgio Iervasi

Dipartimento politiche antidroga
Il Capo Dipartimento
Cons. Maria Contento



**IERVASI
GIORGIO
18.03.2019
10:26:59
UTC**